



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, il 07.05.2002

C(2002)1600fin

Oggetto : Aiuto di Stato N 646/B/2000 – Italia
Crediti di imposta per gli investimenti nel settore dei trasporti nelle
aree svantaggiate

Signor Ministro,

I. Procedimento

1. Con lettera del 5 ottobre 2000 (A/38182), le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un regime di aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate del paese. Il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 646/2000, dato che la sua entrata in vigore è subordinata all'autorizzazione della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato.
2. Poiché il regime concerne anche il settore dei trasporti e quello dell'agricoltura, il fascicolo è stato suddiviso in tre parti: la parte A riguarda i settori diversi dai trasporti e dell'agricoltura, la parte B riguarda il settore dei trasporti e la parte C riguarda il settore agricolo. La presente decisione si riferisce unicamente alle misure prese nel settore dei trasporti.
3. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettere del 16 gennaio 2001 (D/396) e del 26 ottobre 2001 (D/17119), alle quali le autorità italiane hanno risposto con lettere datate rispettivamente 6 agosto 2001 (A/64163), 28 agosto 2001 (A/64884) e 15 gennaio 2002 (A/51066).
4. L'applicazione della presente decisione non pregiudica le decisioni che la Commissione potrebbe prendere in relazione al procedimento inerente l'aiuto di Stato n. N 222/01, avviato il 13 febbraio 2002. Il procedimento riguarda infatti le modifiche apportate al regime N 646/A/2000, notificate alla Commissione il 27 marzo 2001, le quali non sono esaminate nella presente decisione.

S.E. On. Silvio BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari esteri ad interim
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

II. Descrizione del regime di aiuti

Obiettivo

5. Il regime dispone agevolazioni agli investimenti in favore delle imprese ubicate nelle regioni italiane ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. Le misure del regime rispondono ad obiettivi di sviluppo regionale.

Base giuridica

6. La base giuridica del regime è la legge n. 388 articolo 8, del 31.12.2000 (legge finanziaria per il 2001).

Durata e dotazione finanziaria

7. Il regime scadrà il 31.12.2006. Lo stanziamento annuo ammonta a 9 000 miliardi di lire (circa 4,6 miliardi di euro); secondo le stime delle autorità italiane il 10,3% circa potrebbe riguardare il settore dei trasporti.

Beneficiari

8. I beneficiari del regime sono le imprese (comprese quelle operanti nel settore dei trasporti) situate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).
9. Ai fini delle intensità di aiuto applicabili le piccole e medie imprese sono state distinte dalle grandi imprese. Per piccole e medie imprese si intendono le imprese conformi alla definizione comunitaria contenuta nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4).
10. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le limitazioni settoriali specifiche relative ai settori della siderurgia, dei cantieri navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica. Il regime non si applica alle imprese in difficoltà. Inoltre, qualora rientri nel campo di applicazione della Disciplina multisettonale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU C 107 del 7.4.1998), le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni di detta disciplina. Di conseguenza tali aiuti saranno notificati individualmente a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Al riguardo, il regime prevede, per i beneficiari, l'obbligo di indicare nella loro dichiarazione fiscale:
 - di non appartenere a nessuno dei settori soggetti alle discipline settoriali specifiche sopra ricordate;
 - di non appartenere alla categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999).

- che gli investimenti ammissibili agli aiuti del regime in questione non rientrano tra i grandi progetti di investimento previsti dalla citata disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento.

11. Infine, per quanto attiene alle imprese che in passato operavano in base a diritti esclusivi e speciali per la prestazione di servizi di trasporto pubblico, queste potranno beneficiare degli aiuti sotto forma di crediti di imposta.

Oggetto del regime

12. Il regime ha per oggetto gli investimenti in beni materiali e immateriali ammortizzabili. L'aiuto è erogato agli investimenti netti determinati come differenza tra:

- gli investimenti lordi di un'impresa in nuovi beni strumentali durante un certo periodo di riferimento e
- l'importo dei beni strumentali ceduti o dismessi e degli ammortamenti dedotti dall'impresa durante lo stesso periodo di riferimento.

Forma e intensità dell'aiuto

13. Gli aiuti sono concessi sotto forma di crediti (o "bonus") d'imposta. Le intensità del regime sono quelle previste, da un lato, dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (decisione della Commissione del 1° marzo 2000) e, d'altro lato, dalla carta italiana relativa alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (decisione della Commissione del 20 settembre 2000). Si tratta delle seguenti intensità:

- 50% ESN per la regione Calabria (regione 87.3.a))
- 35% ESN per la regione Basilicata (regione 87.3.a))
- 35% ESN per la regione Campania (regione 87.3.a))
- 35% ESN per la regione Puglia (regione 87.3.a))
- 35% ESN per la regione Sardegna (regione 87.3.a))
- 35% ESN per la regione Sicilia (regione 87.3.a))
- 8% ESN per le regioni 87.3.c)
- 20% ESN per le regioni Abruzzo e Molise (regioni 87.3.c))

14. I massimali d'intensità degli aiuti relativi alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) sono maggiorati di 15 punti percentuali lordi per le piccole e medie imprese; quelli relativi alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) sono maggiorati di 10 punti percentuali lordi per le piccole imprese e di 6 punti percentuali lordi per le medie imprese, quelli relativi alle regioni Abruzzo e Molise sono maggiorati di 10 punti percentuali lordi per le piccole e medie imprese.

Condizioni di ammissibilità alle misure del regime

15. Per essere ammissibili agli aiuti all'investimento disposti dal regime, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- gli investimenti dovranno essere finanziati mediante apporto minimo, da parte del beneficiario, di risorse proprie esenti da qualsiasi aiuto fino a concorrenza del 25%;
- gli aiuti all'investimento iniziale del presente regime sono subordinati al mantenimento dell'investimento in causa per un periodo minimo di 5 anni;
- le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti;
- gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime;
- le spese ammissibili al beneficio dell'aiuto possono comprendere anche alcune categorie di investimenti immateriali (brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti o di processi produttivi), purché non superino il 25% della base tipo per le imprese di grandi dimensioni. Inoltre gli attivi immateriali dovranno essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale; essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni.

Spese ammissibili

16. La base delle spese ammissibili nell'ambito del regime comprende i fabbricati e gli impianti. Per quest'ultima categoria, le autorità italiane hanno - tramite circolare esplicativa - espressamente escluso gli investimenti inerenti l'acquisto di «beni strumentali mobili» dalle spese ammissibili al regime in oggetto, nella misura in cui sia interessato il trasporto per conto terzi.

Cumulo e relazione annuale

17. Il regime in causa non è cumulabile con altri regimi di aiuto. Il beneficiario dell'aiuto ha l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione fiscale che gli investimenti che beneficiano degli aiuti in virtù del regime in questione non hanno beneficiato di nessun altro aiuto.

18. Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione del regime.

III. Valutazione

3.1 Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

19. Per valutare se le misure previste da questo regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procurano un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio è di origine statale, se le misure in questione incidono sulla concorrenza e, infine, se possono alterare gli scambi intracomunitari.

sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale. Infatti, l'importo degli investimenti ammissibili a beneficiare del regime in questione coincide, per le nuove imprese, con l'importo degli investimenti ammissibili derivanti dalla definizione di investimento accolta dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Per le imprese esistenti, l'importo degli investimenti ammissibili a beneficiare del regime in parola risulterà pari o inferiore a quello derivante dall'applicazione della definizione contemplata dai citati orientamenti.

30. La Commissione constata quindi che il regime ha per oggetto l'investimento iniziale ai sensi della definizione contenuta ai punti 4.4 e 4.6 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale.
31. La Commissione constata inoltre che l'intensità del regime, nelle regioni ammissibili ad aiuti a finalità regionale in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, rispetta i massimali regionali stabiliti dalla carta degli aiuti a finalità regionale relativa alle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.
32. L'intensità degli aiuti e la loro concessione sono quindi conformi ai criteri di cui ai punti 4.5, 4.8 e 4.10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Aiuti alle piccole e medie imprese

33. La Commissione constata che la definizione delle PMI beneficiarie degli aiuti del regime in questione è conforme ai criteri definiti nella raccomandazione della Commissione del 2 aprile 1996⁴. Inoltre, la Commissione ricorda che, ai sensi del considerando n. 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese, essa procederà alla valutazione delle notificazioni da parte degli Stati membri degli aiuti a favore delle PMI alla luce dei criteri stabiliti nel suddetto regolamento. Nel caso in esame, la Commissione constata che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI previsti dal regime *de quo* soddisfano i suddetti criteri. Infatti, come prevede l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), l'intensità degli aiuti all'investimento non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Gli aiuti in questione sono inoltre conformi alle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 4 e 4, paragrafo 5 che riguardano l'applicazione dei suddetti massimali alle spese di investimento ammissibili (cioè, il costo degli edifici, degli impianti e dei macchinari). Per quest'ultima categoria, l'articolo 4, paragrafo 5 precisa che «nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili». Orbene, anche se l'espressione "settore dei trasporti" indica di norma il complesso di tutte le attività di trasporto, tanto per conto proprio quanto per conto terzi, il considerando n. 15 del regolamento in questione spiega che l'articolo 4, n. 5 riguarda soltanto le imprese "la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti". Alla luce di questa specifica disposizione si può concludere che

⁴ G.U.L. 107 del 30.4.1996.

25. Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 73, va rilevato che essa si applica solo nella misura in cui il regime proposto risponda alle esigenze di coordinamento dei trasporti. Orbene, la nozione di coordinamento è più ampia di quella di agevolazione dello sviluppo di un settore, poiché implica una certa forma di programmazione da parte dello Stato. Nel caso presente, i provvedimenti prospettati non soddisfano questa condizione, che potrebbe giustificare l'erogazione di un aiuto. Pertanto, nella fattispecie l'articolo 73 del trattato non trova applicazione.
26. Poiché si tratta di aiuti all'investimento, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale² e ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese³.

Aiuti alle grandi imprese

27. Il regime non fa riferimento esplicito agli investimenti iniziali quali descritti nei suddetti orientamenti (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente).
28. Tuttavia il regime propone una definizione tecnica d'investimento ammissibile all'aiuto che coincide con gli investimenti netti calcolati come differenza tra:
- gli investimenti lordi di un'impresa in nuovi beni strumentali durante un certo periodo di riferimento (rappresentanti l'aumento della capacità produttiva dell'impresa) e
 - l'importo dei beni strumentali ceduti o dismessi e degli ammortamenti dedotti dall'impresa durante lo stesso periodo di riferimento (che rappresentano la diminuzione della capacità produttiva dell'impresa).
29. Pertanto, per determinare gli investimenti che formano oggetto dell'aiuto, il regime prevede di dedurre dagli investimenti totali in termini lordi gli investimenti di sostituzione realizzati per reintegrare la capacità produttiva dell'impresa, diminuita per effetto delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti di tutti i beni strumentali nel corso di un determinato periodo. Sulla base di questa definizione, gli investimenti ammissibili all'aiuto sono compatibili con gli investimenti iniziali ai

² GUC 74 del 10.3.1998, pag. 9.

³ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 3.

20. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1 è la sussistenza dell'"aiuto": costituisce aiuto la misura che procura un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, per un verso, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitano di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa e, per altro verso, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La concessione di crediti d'imposta alle imprese situate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale comporta un vantaggio economico per i beneficiari, in quanto i crediti d'imposta riducono l'ammontare delle imposte che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre, le misure favoriscono imprese operanti in alcune zone del territorio italiano, che di conseguenza risultano avvantaggiate rispetto alle imprese situate al di fuori di queste zone.
21. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 stabilisce che gli aiuti devono essere concessi dagli Stati o mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato reddito per i poteri pubblici: la concessione di crediti d'imposta riduce infatti le entrate fiscali dello Stato.
22. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere atto a incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi ne subiscono le ripercussioni. In particolare le misure in questione falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese situate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite¹.
23. Per le ragioni suindicate, le misure in questione sono di norma vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato

3.2 *Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune*

24. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminare la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

¹ Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

l'eccezione di cui all'articolo 4, n. 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 riguarda solo una parte del settore dei trasporti, e cioè le imprese di trasporto per conto di terzi. Nel caso in esame, le autorità italiane hanno - tramite circolare esplicativa - espressamente escluso gli investimenti riguardanti l'acquisto di «beni strumentali mobili» dalle spese che potrebbero beneficiare del regime in esame, per quanto attiene il trasporto per conto terzi in generale. Inoltre, il regime prevede che il beneficiario debba contribuire al finanziamento dell'investimento almeno nella misura del 25% e che l'investimento sia mantenuto nella regione per cinque anni.

3.2.1 Conclusione sulla compatibilità del regime di aiuto in esame

34. Ciò premesso, la Commissione constata che le condizioni previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI sono rispettate.
35. Il regime di aiuti proposto dalle autorità italiane è compatibile con il mercato comune.

IV. Decisione

36. La Commissione ha pertanto deciso di considerare il regime di aiuti compatibile con il trattato in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).
37. Ove la presente lettera contenesse elementi riservati da non divulgare a terzi, le autorità italiane sono invitate a informarne la Commissione entro il termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione riterrà che le autorità italiane autorizzano la comunicazione a terzi e la pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Tale richiesta dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei Trasporti
Direzione affari generali
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES
Fax: 00/32 2 2964104

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione
Loyola de Palacio

Vicepresidente della Commissione

